

DOTTRINA

Matteo Cataldi e Michele Vannucci

Le rettifiche “secondarie” di transfer pricing e le misure di eliminazione della doppia imposizione internazionale..... I, 423

Il presente contributo affronta il tema delle rettifiche secondarie di *transfer pricing* e dei relativi rischi di doppia imposizione dovuti ai molteplici assetti normativi e alle differenti prassi che nei vari Stati riguardano tale fattispecie. In questa prospettiva, l’articolo si focalizza sulla prassi accertativa e sulla giurisprudenza italiana, analizzando le tipologie di operazioni virtuali poste a fondamento delle rettifiche secondarie ed i possibili rimedi esperibili dal contribuente, tra i quali il ricorso alle procedure amichevoli.

This contribution addresses the issue of transfer pricing secondary adjustments and the related risks of double taxation caused by the different regulatory frameworks and practices of several States on this matter. Under this perspective, the article focuses on the Italian audit practice and case law, analyzing the types of constructive transactions underlying secondary adjustments and the possible remedies available to the taxpayer, including the recourse to mutual agreement procedures.

Angelo Contrino

Double tax treaties and trust: an italian perspective in light of the new international scenario..... V, 87

Il saggio analizza le principali problematiche fiscali (vecchie e nuove) dei trust nel contesto del diritto internazionale dei trattati, alla luce delle modifiche apportate al modello OCSE dopo i BEPS e delle disposizioni recate dagli strumenti multilaterali, valutando criticamente le possibili soluzioni prospettabili nel nuovo contesto normativo.

The paper will treat in-depth the international tax treatment of trusts, focusing on former old problems, the attempts made to solve them and their current relevance. Thus, the analysis will be conducted regarding both the amendments made to the OECD Model after BEPS and the Multilateral Instrument provisions, assessing their adequacy as solutions to the problems outlined. Lastly, the paper will address the new questions posed by said recent amendments, and it will provide first thoughts on their possible future development.

Marco Fasola

La “circolazione” delle agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro: “sperimentazione” e possibili applicazioni future..... I, 449

Il decreto “rilancio” consente di cedere a terzi, sotto forma di crediti d’imposta, una serie di agevolazioni fiscali normalmente fruibili dal beneficiario solo sotto forma di detrazione dall’imposta lorda o credito d’imposta compensabile. La disciplina, contenuta negli artt. 121 e 122, potrebbe apparire dettata da esigenze eccezionali e di carattere speciale. L’accostamento delle agevolazioni trasferibili alle sovvenzioni in denaro consente però un più ampio inquadramento del regime in esame, che in questa luce ben potrebbe candidarsi a rappresentare il primo nucleo di una disciplina comune per la “circolazione” di agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro.

The ‘relaunch’ decree includes a framework of rules (under Arts. 121 and 122) that allow taxpayers to transfer, in the form of tax credits, certain tax benefits that are normally available to the beneficiary only in the form of a deduction or a non-transferable tax credit. Arts. 121 and 122 might appear to be a special framework made necessary by extraordinary circumstances. However, it is possible to gain a more comprehensive understanding of the reasons for establishing it when one looks at the similarities between transferable tax benefits and cash grants. In this light, the rules examined could well represent an initial base from which to develop a common framework for the transfer of tax benefits equivalent to cash grants.

Antonio Marinello

L’imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti derivati alla luce del principio della libera circolazione dei capitali (nota a Corte di Giustizia UE, sez. II, 30 aprile 2020, causa C-565/18)..... IV, 166

Il presente lavoro trae spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/18, *Société Générale*, che ha affermato la compatibilità con il principio della libera circolazione dei capitali delle disposizioni relative all’imposta italiana sulle transazioni finanziarie (ITF) che prevedono la tassazione delle operazioni di cessione di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante titoli emessi in Italia indipendentemente dal luogo in cui l’operazione è conclusa, o dallo Stato di residenza delle parti. Sullo sfondo della decisione rimangono aperte altre importanti questioni, relative all’eventuale rilevanza costituzionale – per ciò che attiene al principio di uguaglianza, nonché al principio di capacità contributiva – di un’applicazione così estesa e territorialmente generalizzata del tributo e della evidente “discriminazione alla rovescia” che si determina in relazione ai titoli disciplinati dal diritto italiano.

The essay discusses a recent judgment of the Court of Justice of the European Union (C-565/18, Société Générale), on the European compatibility of the Italian Financial Transactions Tax (FTT). After recalling the subjective and objective scope of application of the tax, the analysis focuses on its European compatibility, when applied to financial transactions involving financial derivatives, regardless of where the transaction is concluded, or the State of residence of the parties. Other important questions remain in the context of the decision, relating to the possible constitutional relevance – as regards the principle of equality and the principle of ability to pay – of such a widespread and territorially generalized application of the charge and of the “reverse discrimination” that is determined in relation to the titles governed by Italian law.

Alessandra Mereu

Il delitto di autoriciclaggio e i reati fiscali tra incertezze interpretative e prime applicazioni giurisprudenziali III, 123

Attraverso una ricostruzione storica delle ragioni sottese al privilegio di immunità per l'autoriciclaggio e un'analisi delle motivazioni che hanno quindi portato a introdurre nel nostro ordinamento il reato di cui all'art. 648 ter 1 c.p., il presente lavoro, esaminati i tratti essenziali della nuova figura di incriminazione, si sofferma sul rapporto tra i reati fiscali e il reato di autoriciclaggio. In questa prospettiva, il pericolo di un c.d. "autoriciclaggio per equivalente", paventato dalla dottrina all'indomani della entrata in vigore del nuovo reato, viene superato attraverso una ricostruzione degli elementi normativi della fattispecie, in sintonia con i principi costituzionali che informano l'ordinamento penale.

Through a historical reconstruction of the reasons underlying the privilege of immunity for self money laundering and an analysis of the reasons that then led to the introduction of the crime referred to in art. 648 ter 1 of the Italian Criminal Code, this work, having examined the essential features of the new incriminating figure, focuses on the relationship between tax crimes and the crime of self money laundering. In this perspective, the danger of a so-called "Self money laundering by equivalent", envisaged by the literature after the entry into force of the new provision, is overcome through a reconstruction of the regulatory elements of the case, in harmony with the constitutional principles that inform the criminal law.

Antonio Perrone

Gli interessi giuridici sottesi agli strumenti di composizione delle controversie fiscali internazionali ed il (correlato) problema dell'effettiva tutela del contribuente nella direttiva 2017/1852 e nel d.lgs. 49/2020..... I, 381

L'emanazione della Direttiva 2017/1852 del Consiglio ed il recepimento della stessa da parte del D.lgs. 10 giugno 2020, n. 49, hanno rinnovato ed accresciuto l'attenzione verso il tema degli interessi giuridici sottesi alle procedure di soluzione delle controversie fiscali internazionali. In particolare, proprio lo strumento unionale pone la questione del grado di intensità di tutela degli interessi del contribuente e del "ruolo" che deve essere riconosciuto allo stesso all'interno delle procedure. V'è, da un canto, l'interesse del contribuente a che gli Stati recepiscano quegli strumenti nella pienezza delle loro previsioni; ma v'è anche un interesse diverso e più pregnante che riguarda il "contenuto" e dunque le "regole" delle procedure. Esiste, cioè, un'aspettativa giuridica positiva del "contribuente" (termine che deve essere ben inquadrato nel contesto delle *tax dispute* internazionali) a che quelle procedure gli riconoscano un fascio di ben precise garanzie, consentendo allo stesso di divenire un "attore" (e non un mero "spettatore") delle stesse. In questa prospettiva, si definisce l'aspettativa giuridica del contribuente come "diritto" ad un'equa ripartizione del suo carico fiscale fra gli Stati coinvolti nella disputa, conforme ai criteri internazionali in materia di distribuzione della potestà impositiva fra diverse giurisdizioni. La definita aspettativa giuridica, però, non deve essere intesa come diritto alla "certezza" che la ripartizione sia equa, ma come diritto a che sia garantita la percorribilità di tutte le strade che possono approssimarsi a quella "certezza". L'analisi, poi, si estende alle "regole" della Direttiva e del Decreto, ed evidenzia come il limitato riconoscimento della partecipazione del contribuente alla procedura unionale e

l'affermazione del c.d. vincolo del giudicato rappresentano altrettanti limiti al pieno riconoscimento di quel diritto.

The EU Directive n. 2017/1852, implemented in the Italian tax law framework by the Legislative Decree n. 49/2020, arises some issues concerning the scope of the juridical interests covered by procedures laid down by these tools, especially those of taxpayer. Accordingly to the Author, by the taxpayer side, it is possible to decline two different kinds of interest. The first is the one concerning the States' wide transposition and implementation of the international procedures aimed at settling tax disputes in their two tiers. Indeed, only this full implementation allows the taxpayer to activate with the aim of settling matters related to a different interpretation or application of the provisions of bilateral tax agreements and conventions. Instead, the second interest concerns the content of the instruments, meaning the rules of the procedures. Indeed, only these rules clearly define the "role" of the taxpayer within those instruments. This is probably the key issue as to the taxpayer side since it is still debated whether the taxpayer has to be considered as an "actor", just like the States, or a mere "spectator", within the settling of international tax disputes. The above mentioned Directive, although in the EU context, seems to strengthen the taxpayer's role, however, the path is far from to be concluded since its full participation in the procedure is still submitted to fiscal authorities' will, and the prevalence granted to the internal judgment (i.e. the "blocking effect" of the domestic res judicata) widely limits the taxpayer ability to fully exploit all the means made available by the international procedures.

Andrea Quattrocchi

Sulla deducibilità, ai fini Ires, dell'Imu sugli immobili strumentali (nota a Corte Cost., 4 dicembre 2020, n. 262) II, 246

Il contributo propone un commento della pronuncia della Corte costituzionale sulla disposizione concernente la (in)deducibilità, dal reddito d'impresa, dell'Imposta municipale assoluta su beni immobili strumentali. Dopo aver proposto una panoramica dei precedenti sulla deduzione di imposte patrimoniali dai tributi sul reddito, la nota si sofferma sulle ragioni che hanno indotto la Corte alla declaratoria di illegittimità della disposizione per violazione del principio di coerenza e ragionevolezza. Poiché il legislatore ha espressamente individuato nel possesso di un reddito netto il presupposto della tassazione del reddito d'impresa, la deducibilità dell'Imu dal relativo imponibile costituisce una conseguenza strutturale, funzionale all'applicazione coerente e sistematica del presupposto. Il contributo si sofferma poi criticamente sulla decisione della Corte di non estendere gli effetti della pronuncia alle annualità successive a quella cui si applicava la disposizione censurata, poiché il legislatore, incrementando gradualmente la deducibilità del tributo con successivi interventi normativi, avrebbe colto l'esigenza di riallinearne la rilevanza fiscale assicurando la tassazione di un reddito d'impresa netto.

The note proposes a comment on the ruling of the Constitutional Court on the provision concerning the (in) deductibility, from business income, of the municipal tax paid on capital property. After an overview of the precedents on the deduction of property taxes from income taxes, the note focuses on the reasons that led the Court to declare the provision unlawful for violation of the principles of consistency and reasonableness. Since unger italian business income is taxable

as a net income, the deductibility of the Imu constitutes a structural consequence, functional to the consistent and systematic taxation. The note then critically focuses on the choice of the Court not to extend the effects of the decision to the years subsequent to the one to which the contested provision was applied, since the legislator, gradually increasing the deductibility of the tax with subsequent regulatory interventions, would have grasped the need to realign its fiscal relevance by ensuring the taxation of net business income.

Franco Randazzo

Decadenza e prescrizione nella disciplina dei rapporti tributari..... I, 353

Il decorso del tempo nell'attuazione del rapporto d'imposta ha riscontro nei singoli tributi in una disciplina non uniforme, facendosi riferimento, a seconda dei casi, alla prescrizione oppure alla decadenza. Il presente lavoro fornisce un quadro d'insieme di questi aspetti, soprattutto alla luce dell'interpretazione, non sempre esente da critiche, della Corte di cassazione, sia con riferimento alla situazione soggettiva dell'amministrazione finanziaria che a quella del contribuente, sempre più coinvolto nelle dinamiche di attuazione del prelievo d'imposta.

With regard to the implementation of tax obligations, a non-uniform legal framework characterizes the time course with reference to the different taxes, considering that, case-by-case, reference is made to the limitation period or to prescription. The present essay aims to provide an overall picture about such aspects, especially in the light of the interpretation, not always exempt by any criticism, of the Supreme Court, with reference both to the subjective situation regarding the Revenue Service and the taxpayer, always more involved in the implementation of the tax obligation.